

AIUTI DEGLI STATI: ITALIA

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione effettuata conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato CEE, agli interessati diversi dagli Stati membri e relativa al disegno di legge della provincia autonoma di Bolzano concernente «Interventi finanziari nel settore industriale»

1. La Commissione ha rilevato che la compatibilità con il mercato comune di determinati aiuti all'industria previsti nel suddetto disegno di legge non risultava accertata. Si tratta, da un lato, dell'applicazione locale degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione industriale, previsti dalla legge nazionale n. 675/77, che forma attualmente oggetto di discussioni fra la autorità italiane e la Commissione e, dall'altro, degli aiuti a favore dell'occupazione femminile, che costituiscono nella fattispecie aiuti di funzionamento.
2. La Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, nei confronti di questi aiuti.
3. Conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, prima frase, del trattato CEE, la Commissione invita tutti gli interessati diversi dagli Stati membri a trasmettere le proprie osservazioni sui suddetti aiuti nel termine di otto settimane a decorrere dalla data della presente pubblicazione al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

La Commissione, con decisione del 26 gennaio 1982, ha autorizzato la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario le tende, delle sottovoci 62.04 A II e B II della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza dal 13 gennaio 1982 sino al 31 luglio 1982.

La Commissione, con decisione del 26 gennaio 1982, ha autorizzato la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli ombrelli (da pioggia e da sole) compresi gli ombrelli-bastone, della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong e di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza dal 13 gennaio 1982 sino al 30 settembre 1982.